



## CITTA' DI TORINO

### INTERPELLANZA

OGGETTO: FONDAZIONE TEATRO NUOVO, A CHE PUNTO SIAMO?

#### PREMESSO CHE

Il 24 luglio 1998 con atto (Rep. n. 33839) fu formalizzata la concessione della durata di 25 anni alla Fondazione Teatro Nuovo di una porzione del complesso di proprietà comunale sito in Torino, Corso Massimo d'Azeglio 17 (Torino Esposizioni), a fronte della corresponsione di un canone pari ad oggi a euro 44.440,00/anno.

La concessione è scaduta il 31 gennaio 2022.

In data 21 maggio 1999 la Fondazione richiedeva alla Città il rilascio di garanzia fideiussoria per un importo pari a lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) al fine di contrarre un mutuo decennale di pari importo con la allora Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. Tale mutuo era finalizzato a realizzare opere di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza del complesso in questione.

In data 11 ottobre 1999 con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9905487/24), la Città concedeva la fideiussione richiesta dalla Fondazione. Conseguentemente, la Banca Cassa di Risparmio di Torino (CRT) erogava l'intero importo del mutuo richiesto dalla Fondazione.

Contravvenendo ai propri obblighi contrattuali, la Fondazione non provvedeva al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo e pertanto la Banca CRT escuteva, nel corso degli anni, la fideiussione rilasciata dalla Città per un importo complessivo pari ad Euro 1.052.284,40 pari all'importo garantito oltre gli interessi.

La Città intimava ripetutamente, e senza alcun esito positivo, alla Fondazione di rimborsare le rate di ammortamento del mutuo corrisposte dalla Città stessa (note prot. 12392 del 10 luglio 2006; prot. 15972 del 6 novembre 2007; prot. 16497 del 23 settembre 2009). Non avendo avuto alcun esito ai solleciti di cui sopra, il Settore amministrazione Immobili Comunali della Direzione Patrimonio, con raccomandata prot. 5755 del 24 marzo 2010, intimava alla Fondazione la corresponsione dell'intero importo escusso pari ad Euro 1.052.284,40 essendo la Civica Amministrazione surrogata nei diritti della Banca creditrice secondo i meccanismi tipici della fideiussione, ai sensi degli artt. 1949 e seguenti del codice civile.

In data 3 novembre 2011 veniva notificata alla Fondazione Teatro Nuovo per la Danza, nella persona del legale rappresentante sig. Giovanni Mesturino, l'ingiunzione di pagamento ai sensi del

R.D. n. 639/1910 per la somma di Euro 1.052.284,40 a favore della Città.

In data 2 dicembre 2011 veniva depositato il ricorso al Tribunale di Torino avverso la sopra citata ingiunzione di pagamento (lite n. 3/12). In tale atto, la Fondazione a sua volta eccepiva di vantare crediti nei confronti della Città per un totale pari ad Euro 865.310,00 riconoscendo dovuta una differenza pari ad Euro 186.974,40 a favore della stessa una volta accertata la compensazione tra i diversi crediti.

Per recuperare i crediti e preservare l'interesse pubblico delle attività svolte dalla Fondazione, sia sul piano della formazione culturale che su quello delle opportunità lavorative ad essa connesse, la Città ha ritenuto opportuno definire con la Fondazione un accordo che portasse al recupero di buona parte del credito con modalità sostenibili dalla Fondazione stessa.

Le parti sono giunte alla definizione di un accordo transattivo approvato dalla Città con deliberazione della Giunta Comunale in data 14 maggio 2014 (mecc. 2014 02222/131), in seguito modificato ed integrato con deliberazione della Giunta Comunale in data 04 novembre 2014 (mecc. 2014 05189/131).

In data 11 novembre 2014 Fondazione e Città di Torino hanno sottoscritto un accordo transattivo con cui è stato riconosciuto un credito a favore della Città per un importo totale pari ad Euro 575.000,00, da corrispondersi per Euro 200.000,00 in 8 rate quadrimestrali sino allo scadere dei tre anni dall'Accordo e per Euro 375.000,00 entro 3 anni dalla sottoscrizione dello stesso quale ricavato della vendita di un immobile della Fondazione sito nel Comune di Vignale Monferrato, o in successive 7 rate semestrali di Euro 50.000,00 cadauna ed una rata a saldo di Euro 25.000,00 o da corrispondere mediante rateizzazione.

### **RILEVATO CHE**

La Fondazione risulta in stato di morosità.

La concessione a Fondazione Teatro Nuovo non prevede la possibilità di subconcessione a soggetti terzi (articolo 2) né in tutto né in parte a nessun titolo e per nessuna causale salvo all'Università degli Studi di Torino (articolo 3).

Oltre alla Fondazione del Teatro Nuovo e al Liceo Coreutico Germana Erba, che detengono la concessione degli spazi in essere, le aule di danza ed altri spazi del Teatro risultano subaffittati a realtà consolidate nel campo della danza.

Il concessionario si impegna a mettere a disposizione della Città (articolo 4), sulla base di un calendario da concordarsi annualmente con l'Assessorato alla Cultura, per un massimo di dieci giornate la sala di 900 posti, per un massimo di trenta giornate la sala da 300 posti.

Tra gli obblighi posti a carico del concessionario l'articolo 8 prevede che la Fondazione provveda a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile l'immobile in relazione all'uso convenuto e stabilisce che la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso e dei relativi impianti siano a carico della Fondazione medesima.

### **INTERPELLA**

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- a quanto ammonta complessivamente ad oggi il debito residuo, comprensivo di interessi e aggiornamento Istat, e quali procedure la Città ha attivato per il recupero crediti;
- se la Città è a conoscenza della stipula di contratti con realtà del mondo della danza per la subconcessione dei locali e con quale titolarità;
- se il concessionario ha provveduto a concordare con la Città il calendario annuale per l'utilizzo ad uso gratuito per le giornate e per le sale previste dalla Concessione e nello specifico sapere le date e gli eventi dal 01 gennaio 2015 ad oggi;
- se il concessionario abbia provveduto alla manutenzione ordinaria, straordinaria e all'adeguamento alle norme di sicurezza del complesso in questione e se in seguito a tali adeguamenti è stato eventualmente rilasciato/rinnovato il Certificato di Agibilità dei locali;
- quali siano le intenzioni dell'Amministrazione alla luce della convenzione scaduta il 31 gennaio 2022;
- modalità e tempi della restituzione del bene alla città di Torino;
- se l'attuale assessorato è a conoscenza del percorso già tracciato dalla precedente Amministrazione e se intende darvi seguito.

Torino, 01/03/2022

LA CONSIGLIERA  
Firmato digitalmente da Dorotea Castiglione